



COMUNE DI BAREGGIO
Città Metropolitana di Milano

SETTORE AFFARI GENERALI

Ufficio CED

Responsabile del Settore: Dott. Leonardo Baroni

Tel: 0290258204 – 0290258241 - 0290258263

Email: ufficio.ced@comune.bareggio.mi.it

DISCIPLINARE DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (RPD-DPO) **DEL COMUNE DI BAREGGIO PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2024-31 DICEMBRE 2026** **CIG ZDA3D8EA41**

Art. 1 Finalità ed oggetto del servizio

Il Comune di Bareggio ha l'obbligo di designare un Responsabile della Protezione dei dati (RPD-DPO) ai sensi dell'art. 37 comma 1 lett. a) del Regolamento UE 2016/679.

Pertanto il servizio oggetto del presente disciplinare è lo svolgimento delle attività di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD-DPO) indicate dal Regolamento UE 2016/679, in particolare dall'art. 39, nonché dall'art. 5 del vigente *“Regolamento per l'attuazione del regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”* del Comune di Bareggio.

Art. 2 Il Responsabile della Protezione dei Dati

L'operatore economico/il professionista a cui verrà affidato il servizio dovrà indicare la persona da nominare quale Responsabile della Protezione dei Dati del Comune di Bareggio.

Allo stesso competono le attività previste dall'art. 39 del Regolamento UE 2016/679, nonché dall'art. 5 del vigente *“Regolamento per l'attuazione del regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”* del Comune di Bareggio, qui di seguito riportate:

Il RPD è incaricato dei seguenti compiti:

- a) informare e fornire consulenza al Titolare ed al Responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal GDPR e dalle altre normative relative alla protezione dei dati. In tal senso il RPD può indicare al Titolare e/o al Responsabile del trattamento i settori funzionali ai quali riservare un audit interno o esterno in tema di protezione dei dati, le attività di formazione interna per il personale che tratta dati personali, e a quali trattamenti dedicare maggiori risorse e tempo in relazione al rischio riscontrato;
- b) sorvegliare l'osservanza del GDPR e delle altre normative relative alla protezione dei dati, fermo restando le responsabilità del Titolare e del Responsabile del trattamento. Fanno parte di questi compiti la raccolta di informazioni per individuare i trattamenti svolti, l'analisi e la verifica dei trattamenti in termini di loro conformità, l'attività di informazione, consulenza e indirizzo nei confronti del Titolare e del Responsabile del trattamento;
- c) sorvegliare sulle attribuzioni delle responsabilità, sulle attività di sensibilizzazione, formazione e controllo poste in essere dal Titolare e dal Responsabile del trattamento;
- d) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA) e sorvegliarne lo svolgimento. Il Titolare, in particolare, si consulta con il RPD in merito a: se condurre o meno una DPIA; quale metodologia adottare nel condurre una DPIA; se condurre la DPIA con le risorse interne ovvero esternalizzandola; quali salvaguardie applicare, comprese misure tecniche e organizzative, per attenuare i rischi delle persone interessate; se la DPIA sia stata condotta correttamente o meno e se le conclusioni raggiunte (procedere o meno con il trattamento, e quali salvaguardie applicare) siano conformi al GDPR;



COMUNE DI BAREGGIO
Città Metropolitana di Milano

SETTORE AFFARI GENERALI

Ufficio CED

Responsabile del Settore: Dott. Leonardo Baroni

Tel: 0290258204 – 0290258241 - 0290258263

Email: ufficio.ced@comune.bareggio.mi.it

- e) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali e fungere da punto di contatto per detta Autorità per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art. 36 GDPR, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a ogni altra questione. A tali fini il nominativo del RPD è comunicato dal Titolare e/o dal Responsabile del trattamento al Garante;
- f) verificare la tenuta dei registri del Titolare e dei Responsabili del trattamento;
- g) altri compiti e funzioni a condizione che il Titolare o il Responsabile del trattamento si assicurino che tali compiti e funzioni non diano adito a un conflitto di interessi. L'assenza di conflitti di interessi è strettamente connessa agli obblighi di indipendenza del RPD.

Il Titolare ed il Responsabile del trattamento assicurano che il RPD sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali. A tal fine:

- il RPD è invitato a partecipare alle riunioni di coordinamento dei Responsabili del trattamento che abbiano per oggetto questioni inerenti la protezione dei dati personali;
- il RPD deve disporre tempestivamente di tutte le informazioni pertinenti sulle decisioni che impattano sulla protezione dei dati, in modo da poter rendere una informazione idonea, scritta od orale;
- il parere del RPD sulle decisioni che impattano sulla protezione dei dati è obbligatorio ma non vincolante. Nel caso in cui la decisione assunta determini condotte difformi da quelle raccomandate dal RPD, è necessario motivare specificamente tale decisione;
- il RPD deve essere consultato tempestivamente qualora si verifichi una violazione dei dati o un altro incidente.

Nello svolgimento dei compiti affidatigli il RPD deve debitamente considerare i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo. In tal senso il RPD:

- procede ad una mappatura delle aree di attività valutandone il grado di rischio in termini di protezione dei dati;
- definisce un ordine di priorità nell'attività da svolgere - ovvero un piano annuale di attività - incentrandola sulle aree di attività che presentano maggiori rischi in termini di protezione dei dati, da comunicare al Titolare ed al Responsabile del trattamento.

La figura di RPD è incompatibile con chi determina le finalità od i mezzi del trattamento; in particolare, risultano con la stessa incompatibili:

- il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza;
- i Responsabili del trattamento;
- qualunque incarico o funzione che comporti la determinazione di finalità o mezzi del trattamento.

Il Titolare ed il Responsabile del trattamento forniscono al RPD le risorse necessarie per assolvere i compiti attribuiti, tenuto conto delle dimensioni organizzative e delle capacità di bilancio dell'Ente, e per accedere ai dati personali ed ai trattamenti. In particolare, è assicurato al RPD:

- supporto attivo per lo svolgimento dei compiti da parte dei Responsabili di Settore e della Giunta dell'Ente, anche considerando l'attuazione delle attività necessarie per la protezione dati nell'ambito della programmazione operativa (DUP), del bilancio di previsione e del PEG;
- tempo sufficiente per l'espletamento dei compiti affidati al RPD;
- supporto adeguato in termini di infrastrutture (sede, attrezzature, strumentazione) e, ove opportuno, di personale;
- comunicazione ufficiale della nomina a tutto il personale, in modo da garantire che la sua presenza e le sue funzioni siano note all'interno dell'Ente;
- accesso garantito ai settori funzionali dell'Ente così da fornirgli supporto, informazioni e input essenziali.



COMUNE DI BAREGGIO
Città Metropolitana di Milano

SETTORE AFFARI GENERALI

Ufficio CED

Responsabile del Settore: Dott. Leonardo Baroni

Tel: 0290258204 – 0290258241 - 0290258263

Email: ufficio.ced@comune.bareggio.mi.it

Il RPD opera in posizione di autonomia nello svolgimento dei compiti allo stesso attribuiti; in particolare, non deve ricevere istruzioni in merito al loro svolgimento né sull'interpretazione da dare a una specifica questione attinente alla normativa in materia di protezione dei dati.

Il RPD non può essere rimosso o penalizzato dal Titolare e dai Responsabili del trattamento per l'adempimento dei propri compiti.

Ferma restando l'indipendenza nello svolgimento di detti compiti, il RPD riferisce direttamente al Titolare e/o ai Responsabili del trattamento.

Nel caso in cui siano rilevate dal RPD o sottoposte alla sua attenzione decisioni incompatibili con il GDPR e con le indicazioni fornite dallo stesso RPD, quest'ultimo è tenuto a manifestare il proprio dissenso, comunicandolo al Titolare ed ai Responsabili del trattamento.

Art. 3 Durata del Contratto

Il presente contratto ha durata di tre anni decorrenti dal 01.01.2024 e sino al 31.12.2026.

La stipula del contratto ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di comunicazioni tramite il portale MEPA.

Alla scadenza, il contratto, si intende risolto di diritto senza alcuna formalità. E' escluso qualunque rinnovo tacito o comunque automatico.

Art. 4 Importo Economico e Pagamenti

L'importo complessivo del servizio in oggetto viene preventivato in € 9.200,00 esclusa IVA ed eventuali oneri, tale valore è soggetto a ribasso in sede di trattativa.

Tale importo è comprensivo di tutti gli oneri derivanti dalle prestazioni richieste.

L'importo complessivo, definito in sede di aggiudicazione, è da intendersi invariabile.

Mentre con la presentazione dell'offerta, l'operatore economico/il professionista è immediatamente obbligato nei confronti del Comune di Bareggio ad effettuare la prestazione nei modi e nei termini indicati nell'offerta stessa e nel presente disciplinare, per il Comune di Bareggio il rapporto obbligatorio nascerà solo dopo la stipulazione del contratto.

Il pagamento dei corrispettivi dovuti avverrà semestralmente in via posticipata, entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura al Protocollo Generale dell'Ente.

Il pagamento delle fatture è comunque legato all'acquisizione di certificazione DURC regolare.

Tutte le fatture dovranno essere trasmesse in formato elettronico con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel D.M. 55/2013. Le fatture elettroniche, devono fare riferimento al Codice Univoco Ufficio del Comune di Bareggio "UFUD47".

Art. 5 Criteri di aggiudicazione

L'aggiudicazione del servizio oggetto del presente disciplinare verrà effettuata sulla base dell'offerta più bassa proposta secondo il criterio del maggior ribasso.

Art. 6 Trattamento dei dati personali e Tutela della Privacy



COMUNE DI BAREGGIO
Città Metropolitana di Milano

SETTORE AFFARI GENERALI

Ufficio CED

Responsabile del Settore: Dott. Leonardo Baroni

Tel: 0290258204 – 0290258241 - 0290258263

Email: ufficio.ced@comune.bareggio.mi.it

L'operatore economico/il professionista ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto, mentre non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'operatore economico/il professionista è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.

Il Comune di Bareggio autorizza l'utilizzo ed il trattamento dei dati unicamente ed esclusivamente per gli adempimenti previsti dal presente contratto.

Art. 7 Esonero di Responsabilità e Trasferimento dei rischi

Ai fini della regolarità del rapporto contrattuale derivante dall'affidamento del servizio in oggetto, ed in osservanza alle norme dell'art. 3 della Legge 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, l'operatore economico/il professionista si assume senza eccezioni o esclusioni alcune, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari finalizzati a prevenire infiltrazioni criminali.

L'operatore economico/il professionista affidatario risponde di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione del rapporto contrattuale:

- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà della Ditta stessa,
- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà del Comune di Bareggio,
- a terzi e/o cose di loro proprietà.

Durante l'esecuzione del contratto l'operatore economico/il professionista affidatario è responsabile per danni derivanti a terzi dall'operato del proprio personale e di quello di terzi di cui eventualmente si avvalga nell'esecuzione delle attività in oggetto, pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, con l'obbligo di controllo, al fine di garantire le condizioni di sicurezza e prevenzione infortuni in tutte le operazioni connesse con il contratto.

E' fatto obbligo all'operatore economico/il professionista affidatario di mantenere il Comune di Bareggio sollevato ed indenne contro azioni legali derivanti da richieste risarcitorie avanzate, nei confronti dello stesso, da terzi danneggiati.

L'operatore economico/il professionista affidatario si impegna a dare pieno compimento alle obbligazioni derivanti dal presente disciplinare.

Art. 8 Tracciabilità dei Flussi Finanziari

Ai fini della regolarità del rapporto contrattuale derivante dall'affidamento del servizio in oggetto, ed in osservanza alle norme dell'art. 3 della Legge 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, l'operatore economico/il professionista si assume senza eccezioni o esclusioni alcune, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari finalizzati a prevenire infiltrazioni criminali.

Art. 9 Codice di comportamento

L'operatore economico/il professionista, nell'esecuzione del servizio in oggetto, si obbliga al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n 62/2013, nonché del Codice di comportamento adottato dal Comune di Bareggio, reperibile nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente – sottosezioni Disposizioni Generali – Codice Disciplinare



COMUNE DI BAREGGIO
Città Metropolitana di Milano

SETTORE AFFARI GENERALI

Ufficio CED

Responsabile del Settore: Dott. Leonardo Baroni

Tel: 0290258204 – 0290258241 - 0290258263

Email: ufficio.ced@comune.bareggio.mi.it

La violazione degli obblighi di comportamento ivi previsti comporterà per l'Amministrazione Comunale la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Art. 10 Incompatibilità ex dipendenti - Clausola anti pantouflage

L'operatore economico/il professionista, con la sottoscrizione del presente disciplinare, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, come previsto dalle norme "anticorruzione" indicate nel PIAO approvato dal Comune di Bareggio.

Art. 11 Divieto di Cessione

È assolutamente vietata, sotto pena di immediata risoluzione del presente contratto ed il risarcimento di ogni danno, la cessione, anche parziale, del servizio oggetto del contratto.

Art. 12 Cause di Risoluzione del Contratto

Quando nel corso del contratto l'Ente accertasse che l'esecuzione del servizio non procede secondo le condizioni stabilite potrà fissare un congruo termine entro il quale l'operatore economico/il professionista si deve conformare a tale condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito il contratto sarà risolto di diritto.

Il contratto potrà essere risolto anche nei seguenti casi:

- gravi inadempimenti contrattuali;
- per irregolarità continuate ed abusi reiterati nella esecuzione del servizio;
- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'operatore economico/il professionista;
- subappalto e cessione del contratto;
- scioglimento, messa in liquidazione, fallimento o in altri casi di cessione dell'attività dell'operatore economico/il professionista;
- per la scoperta preesistenza o per la verificata sopravvenienza di cause di incompatibilità.

Art. 13 Controversie

Nel caso di insorgenza di controversie, queste dovranno essere preliminarmente trattate dai soggetti firmatari del contratto o da chi ne esercita le funzioni e, qualora non sia possibile comporre in via transattiva, saranno definite dall'Autorità Giudiziaria competente. In tal caso, per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione e/o interpretazione del presente contratto, è competente il Foro di Milano.

A tutti gli effetti del contratto, l'operatore economico/il professionista elegge domicilio legale presso la propria sede legale. L'operatore economico/il professionista garantisce che le comunicazioni saranno tempestivamente visionate.

Art. 14 Norme applicabili

Per tutto quanto non espressamente previsto e regolamentato nel presente disciplinare, si applicano le vigenti disposizioni legislative applicabili in materia.